



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Servizio 3 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. CE IT 514 sito in Pachino (SR) impresa alimentare Acqua Azzurra s.r.l.- Revoca del riconoscimento.

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.A. n. 36 del 7 settembre 2022 con il quale è stato conferito al Dr. Pietro Schembri l’incarico di dirigente dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare al Dr. Pietro Schembri;
- VISTA la nota prot. n. 18 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata conferita ai dirigenti dell’Area e Servizi dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il decreto n. 600.7/24481/AG50/3210 in data 25 agosto 1994 del Ministero della Sanità con il quale lo stabilimento sito in PACHINO (SR) nella Contrada Vulpiglia gestito dalla impresa alimentare ACQUA AZZURRA S.P.A., è stato riconosciuto idoneo con l’attribuzione dell’approval number CE IT 514 ai fini dell’esercizio delle attività di tipologia due della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 5 locale di cernita e sezionamento prodotti della pesca;
- VISTO il DDS 1928/2016 con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare ACQUA AZZURRA S.P.A. con sede in PACHINO (SR) nella contrada Vulpiglia, è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell’esercizio delle attività di: Sez. VIII Categoria prodotti della pesca – impianto per prodotti della pesca separati meccanicamente.
- VISTA la PEC del 6 ottobre 2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento il 6 ottobre 2022 al n. 34206, con la quale il Suap del comune di Pachino (SR) ha trasmesso la comunicazione del Sig. Ricci Bruno, in qualità di legale rappresentante, che le attività nello stabilimento sono cessate dal 01 settembre 2022, ed ha chiesto la revoca dell'*approval number CE IT 514*;
- RITENUTO di dovere procedere alla revoca del riconoscimento.

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'*approval number CE IT 514* attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare “**Acqua Azzurra s.r.l.**” sito nel comune di Pachino (SR), contrada Vulpiglia s.n.c., c.a.p. 96018, è revocato .

Articolo 2

Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al Suap del comune di Pachino per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20/10/202

**La Dirigente del Servizio 3
(Dott.ssa Daniela Nifosi)**

DANIELA NIFOSI

Firmato digitalmente da DANIELA
NIFOSI
Data: 2022.10.20 10:54:04 +02'00'